Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) FERRANTE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) CATTALANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore - ETTORE BATTELLI

Seduta del 03/03/2021

FATTO

La parte ricorrente ha rappresentato quanto segue: - di aver stipulato in data 28/11/2008 un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio, estinto anticipatamente in data 31/12/2011, a seguito del pagamento di 36 rate.
Dopo aver invano esperito il reclamo cumulativo in data 11/9/2020, con il ricorso all'ABF la parte ricorrente ha chiesto: - il rimborso degli oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento per complessivi € 959,83 (al netto di € 530,86 già riconosciute in sede di conteggio estintivo), di cui: € 506,76 a titolo di "commissioni finanziarie", € 26,04 a titolo di "diritti ente" e € 427,03 a titolo di "costi assicurativi"; - la corresponsione degli interessi legali dalla data dell'estinzione del finanziamento.
L'intermediario non ha prodotto controdeduzioni, né ha svolto altro tipo di difese in questa fase.
Unicamente in sede di riscontro al reclamo lo stesso intermediario si limitava ad eccepire che il contratto in controversia era stato stipulato prima della Comunicazione della Banca d'Italia del 7/4/2011 in materia di cessione del quinto o della pensione e operazioni assimilate.

DIRITTO

Ciò chiarito in fatto, non può questo Collegio anzitutto esimersi dal censurare la totale mancanza di cooperazione dell'intermediario resistente.
È noto, infatti, che le «Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari», espressamente prevedono (Sez. VI, § 1) che «In caso di assenza della documentazione dovuta dall'intermediario, anche a seguito di eventuali richieste di integrazione da parte del Collegio, l'organo decidente valuta la condotta dell'intermediario sotto il profilo della mancata cooperazione di quest'ultimo allo svolgimento della procedura, anche ai fini di quanto previsto dal paragrafo 4 della presente sezione», il quale ultimo sancisce che possa essere resa «… pubblica, altresì, la mancata cooperazione al funzionamento della procedura da parte dell'intermediario. Tra i casi di mancata cooperazione rientrano, ad esempio, l'omissione o il ritardo nell'invio della documentazione utile ai fini della valutazione del ricorso, la mancata produzione della documentazione richiesta dal Collegio».
Come già si è avuto modo di sottolineare in altre occasioni (cfr., ad esempio, la Decisione n. 960/2011), il contegno tenuto dalla parte resistente esprime senza dubbio un comportamento altamente contrario ai principi e ai fini dell'Arbitro Bancario Finanziario (il cui primario scopo è di contribuire a dirimere le controversie attraverso la costruzione, o la "ricostruzione", di un compiuto e trasparente dialogo fra clientela e intermediari), oltre che irrispettoso della stessa funzione del Collegio.
Per quanto la mancata costituzione nel procedimento non si riveli – per quanto si dirà nel prosieguo della motivazione – tale da impedire al Collegio di pervenire, comunque, ad una decisione nel merito, nondimeno il principio di cooperazione pare costituire un precetto e un valore autonomo in seno al procedimento, la cui violazione – a prescindere dalle specifiche implicazioni che la stessa possa avere sull'esito del procedimento – costituisce un grave *vulnus* alla efficienza e alla credibilità della procedura.
Ciò premesso, è possibile procedere, dunque, al merito dell'esame del ricorso, il quale verte su un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio.
La parte ricorrente ha dato atto che il prestito è stato estinto al 31/12/2011, sulla base del conteggio estintivo prodotto in atti.
Consta un abbuono di € 530,86 a titolo di "commissioni finanziarie/diritti ente".
La parte ricorrente ha altresì prodotto: - un messaggio dell'intermediario che confermava l'avvenuta estinzione in corrispondenza della rata nr. 36; - copia di lettera di quietanza liberatoria.
È stata versata agli atti copia integrale del contratto sottoscritto in data 28/11/2008, sul quale non risulta l'intervento di soggetti diversi dall'intermediario.
Procedendo nel merito, il Collegio si richiama alla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento con la quale, recependo i principi affermati dalla Corte di Giustizia Europea nella sentenza C. 383/2018 (cd. sentenza *Lexitor*, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi), si è statuito che l'art.125-*sexies* TUB debba essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*.
Con riferimento al criterio per la restituzione degli oneri di carattere *up front*, il Collegio di Coordinamento ha stabilito che la riduzione dei costi istantanei, in assenza di una diversa previsione pattizia – che sia, comunque, basata su un principio di proporzionalità –, deve avvenire secondo un criterio determinato in via integrativa dal Collegio decidente, secondo equità e, in quest'ottica, si ritiene che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti hanno previsto per il

conteggio degli interessi corrispettivi, in ragione del fatto che essi costituiscono la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.
Diversamente, per i costi *recurring*, nonché per gli oneri assicurativi, continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF.
A tal proposito, si richiamano le decisioni del Collegio di Coordinamento, nn. 6167 del 22/09/2014, n. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11/11/2016, nonché le più recenti posizioni condivise dai Collegi ABF, in merito alla distinzione tra voci di costo *up front* e *recurring* e ai criteri per la restituzione dei costi di carattere *recurring*.
Sulla base di quanto sin qui esposto, occorre evidenziare come, alla luce dei consolidati orientamenti dei Collegi ABF, nel caso di specie, i costi in contestazione relativi alle clausole sulle "Commissioni finanziarie", agli "oneri assicurativi" e ai "Diritti ente" (questi ultimi per chiara opacità della clausola, non oggetto di descrizione in contratto) sono da considerarsi di natura *recurring* e quindi retrocedibili secondo il metodo di calcolo lineare *pro rata temporis.*
Preso atto che l'intermediario non ha sempre fatto applicazione dei sopra richiamati criteri, alla luce del citato orientamento, in conformità alle più recenti posizioni condivise da tutti i Collegi territoriali, in merito alla qualificazione delle diverse voci di costo (*up front* e *recurring*) contenute nel contratto e, in applicazione dei principi espressi dalla decisione n. 26525/2019 del Collegio di Coordinamento, tenuto conto delle restituzioni già intervenute, le richieste di parte ricorrente meritano di essere accolte come da prospetto che segue:

Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	70,00%
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	51,29%

rate pagate	36	rate residue	84	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni finanziarie				1.482,34	Recurring	70,00%	1.037,64	530,86	506,78
Diritti ente				37,20	Recurring	70,00%	26,04		26,04
Costi assicurativi				610,04	Recurring	70,00%	427,03		427,03
			Totale	1.482,34					959,85

Campi da valorizzare

L'importo come sopra calcolato di € 959,85 (cifra da arrotondarsi a € 960,00 in conformità alle vigenti Disposizioni ABF) coincide con la somma richiesta dalla parte ricorrente.
Con riferimento alla domanda di corresponsione degli interessi legali, si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5304/2013, che riconosce la natura meramente restitutoria e non risarcitoria del rimborso, con la conseguenza «che il decorso del calcolo degli interessi debba essere considerato a partire dal reclamo, inteso quale atto formale di messa in mora da parte del creditore della prestazione».

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 960,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA